

Sicurezza e grandi eventi ecco chi sono i responsabili

di PIERO INNOCENTI

ono proseguite, anche in questi ultimi giorni, le polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi che determinano grandi concentrazioni di persone in luoghi pubblici, dopo i tragici fatti di Piazza San Carlo a Torino del 3 giugno (*in foto*). Alle critiche di carattere politico, dirette soprattutto al sindaco Appendino e a quelle, sul piano operativo, al Questore, si sono aggiunte le reprimende ecumeniche dell'arcivescovo, Monsignor Nasciglia, che ha parlato di responsabilità da parte di tutti, esortando a "fare squadra insieme perché la città è di tutti". E il richiamo alla responsabilità collettiva è anche nella circolare, di una ventina di giorni fa, a firma del capo della Polizia, che indicava uno schema di modello organizzativo di security, nella predisposizione dei servizi a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza da parte delle forze dell'ordine e di safety "da parte delle amministrazioni territoriali, società o enti pubblici o privati competenti".

Torniamo, così, a fare qualche sintetica considerazione chiarificatrice, soprattutto di carattere tecnico, in tema di ordine pubblico e di sicurezza, prendendo spunto dai ruoli e dalle competenze che le leggi vigenti attribuiscono al prefetto e al questore nella materia e di quelle che il sindaco può esercitare in tema di sicurezza urbana. Troppo spesso, in effetti, si stanno confondendo tali funzioni e i richiami-rimpalli di responsabilità che ne derivano non giovano certo alle istituzioni (in aprile, si ricorderà, era stato il sindaco di Milano a sollevare il problema relativamente ad una tardiva comunicazione di una operazione di polizia disposta dal questore nella zona della stazione Centrale). La tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza in una provincia sono affidate, in primis, al prefetto, organo della politica di pubblica sicurezza nella provincia, che nella sua veste di autorità provinciale di pubblica sicurezza "... sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia..." e "dispone della forza pubblica..." coordinandone le attività (ossia il momento pianificatore, statico,

del coordinamento). In questo senso l'art. 13 della legge 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) che obbliga, al terzo comma, i vertici provinciali delle forze di polizia a tenere tempestivamente informato il prefetto di tutto quanto interessi la pubblica sicurezza nella provincia. Anche il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 14 della legge 121/1981) e in questa sua veste "ha la direzione, la responsabilità e il coordinamento a livello tecnico operativo dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica..." (si badi bene, i servizi, ossia il momento dinamico, esecutivo del coordinamento questorile). Insomma, il questore è, nella provincia, l'istituzione di pubblica sicurezza per eccellenza, espressione di un apparato che deve soddisfare l'interesse alla pubblica sicurezza ed anche per questo si pone in una posizione di supremazia rispetto ai comandanti locali delle altre due forze di polizia, che sono tenuti ad informarlo in tempo utile di tutto quanto interessi la pubblica sicurezza. Obbligo di informazione verso il questore, pertanto, è previsto nello stesso Regolamento organico dell'Arma dei Carabinieri. Invece, nessun obbligo di informazione su operazioni di polizia di prevenzione né, tantomeno, di polizia giudiziaria, è previsto, da parte delle autorità di pubblica sicurezza, nei confronti del sindaco. Quest'ultimo, peraltro, è il primo tutore di quella sicurezza delle città e del decoro urbano che restano beni fondamentali per le singole collettività e su cui si può intervenire in base a patti tra prefetto e sindaco indicati nella legge 48/2017 o sulla scorta di quanto valutato in sede di Comitato Metropolitano, copresieduto da prefetto e sindaco, istituito dalla recente legge, proprio per esaminare tematiche sulla sicurezza urbana del territorio metropolitano. Altra materia, ripeto, rispetto all'ordine pubblico e alla sicurezza, ambiti sui quali, oltretutto, il prefetto deve sentire il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (organismo ausiliario di consulenza che presiede e di cui fanno parte il sindaco, il presidente della provincia e i vertici provinciali delle forze di polizia). Un sistema di sicurezza integrato, ma con ruoli, funzioni e responsabilità ben delineate dalla legge per tutti i soggetti.



Peso: 25%